

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Punti di contatto: Pec: sua@pec.provincia.avellino.it

Istituzione albo telematico operatori economici della Stazione Unica

Appaltante della Provincia di Avellino

E' istituito l'Albo telematico di cui all' art. 17 del Regolamento Attuativo

della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino di operatori

economici qualificati a fornire lavori, servizi e forniture, da cui i

soggetti aderenti ed eventualmente altri soggetti non aderenti alla Stazione

Unica Appaltante possono individuare gli operatori economici per

l'affidamento di contratti pubblici.

L'Albo in parola è da intendersi sempre aperto con aggiornamenti periodici.

L'intera documentazione nonché le regole e le modalità di iscrizione all'Albo sono visionabili e scaricabili dal portale

<https://suaprovinciaavellino.trasparenza.gov.it>; analogamente l'iter e la

modulistica per l'iscrizione così come gli aggiornamenti ed ogni eventuale modifica al regolamento medesimo.

Il responsabile del procedimento

ing. Stefania Lup



PROVINCIA DI AVELLINO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

ISTITUZIONE ALBO TELEMATICO DI CUI ALL' ART. 17 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Premesse	2
ART. 1 – Campo di applicazione	3
ART. 2 - Principi generali	3
ART. 3 - Albo telematico – struttura	4
ART. 4 - Soggetti ammessi all' iscrizione all' Albo telematico.....	4
ART. 5 - Requisiti per l'iscrizione.....	4
ART. 6 - Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione	5
ART. 7 - Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli	5
ART. 8 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati	6
ART. 9 - Durata dell'iscrizione	6
ART. 10 - Cause ostative all'iscrizione, di sospensione e di cancellazione	7
ART. 11 - Gestore del sistema.....	8
ART. 12 - Trattamento dati personali.....	8
ART. 13 - Avvertenze	8
ART. 14 - Controversie	8
ART. 15 - Preventiva pubblicazione.....	9
ART. 16 – Garanzie e manleva	9
ART. 17 - Entrata in vigore e norme di rinvio.....	9

Premesse

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino – *di seguito indicata come "S.U.A."* – ha istituito un proprio Albo telematico di operatori economici qualificati a fornire lavori, servizi e forniture in conformità alle previsioni di cui al vigente Regolamento Attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi, approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 114/2019 e n. 56/2020.

All'Albo possono far ricorso, *in tutti i casi in cui la normativa lo consenta*, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi:

- la S.U.A. qualora agisca in nome e per conto di uno dei soggetti aderenti alla stessa e anche qualora agisca con funzione di Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 37, co. 7, e 38 del Codice;
- tutti i soggetti aderenti alla S.U.A. in caso di procedure di affidamento gestite in modo autonomo presso le piattaforme figlie fornite in dotazione agli stessi dalla S.U.A. ed eventualmente i soggetti non aderenti alla S.U.A. che usufruiscano di attività di committenza ausiliaria o che ne facciano formale richiesta.

L'Albo potrà essere utilizzato anche per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati esclusivamente in modalità telematico attraverso il portale della S.U.A. suaprovinciaavellino.trasparenza.com.

Gli scopi che la S.U.A. persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, specie per quelle che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;
- garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, per la ricerca immediata di fornitori, prestatori di servizi o esecutori di lavori accreditati che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità di concorrere alle procedure indette dai soggetti elencati in precedenza che possono far ricorso all'albo di che trattasi;
- accelerare ed efficientare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, dei servizi e dei lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i).

Il presente documento, *pertanto*, disciplina la struttura dell'Albo telematico, le modalità ed i criteri di abilitazione nonché la gestione e l'aggiornamento periodo dello stesso a cui dovranno attenersi sia i soggetti aggiudicatori che ne fruiscono sia gli operatori economici che intendono abilitarsi.

ART. 1 – Campo di applicazione

L'Albo telematico è utilizzato dalla S.U.A., dai Soggetti aderenti alla S.U.A. e da chiunque altro ne faccia formale richiesta nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta, affidamento diretto o richiesta di preventivo;
- invito ad operatori economici qualificati ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette l'individuazione dei soggetti degli operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture; l'iscrizione non comporta, *pertanto*, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della S.U.A. e dei Soggetti aderenti né vincola gli stessi a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa in ordine all'eventuale conferimento di affidamenti.

Solo in casi particolari, previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti equivalenti, il presente documento potrà essere disapplicato.

La S.U.A. si riserva la facoltà di invitare alle procedure di gara operatori economici non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e/o lavoro da eseguire, anche mediante procedure non riconducibili all'utilizzo del sistema telematico in uso.

ART. 2 - Principi generali

L'Albo telematico deve essere utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La S.U.A. e i Soggetti fruitori dell'Albo in parola conformano la propria attività ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità al fine di perseguire, *altresì*, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, l'affidamento di lavori, servizi, forniture si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

L'Albo viene utilizzato, *altresì*, con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- la S.U.A. e gli ulteriori Soggetti fruitori dell'Albo, *ai sensi delle disposizioni vigenti*, attuano il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza;
- l'invito/richiesta di preventivo sarà rivolto ai soggetti economici individuati con riferimento alla categoria merceologica di interesse;
- in casi particolari e motivati e comunque allo scopo di assicurare la migliore fornitura o servizio o lavori, la S.U.A. e i Soggetti aderenti si riservano di avvalersi in deroga anche di operatori non iscritti al presente Albo.

ART. 3 - Albo telematico - struttura

L'Albo è strutturato in sezioni (*lavori, servizi e forniture*) articolate in categorie merceologiche e relative classi di importo, *ove previste*, il cui elenco completo è presente sul portale della S.U.A. liberamente consultabile e scaricabile. Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione.

L'iscrizione all'Albo telematico avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati secondo le modalità descritte al successivo art. 6.

ART. 4 - Soggetti ammessi all' iscrizione all'Albo telematico

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 45 e 46 del d.lgs. 50/2016 *ovvero* gli operatori economici così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui agli articoli successivi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, Direttiva 2014/24/UE, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E, sono ammessi altresì tutti gli operatori abilitati in forza della vigente disciplina legislativa e regolamentare a offrire sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica adottata ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli successivi.

La procedura per l'iscrizione all'Albo può riguardare, *oltre che operatori economici italiani*, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della UE o Paesi terzi con i quali l'Italia o la UE abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

ART. 5 - Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti minimi di seguito indicati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76, D.P.R. 445/2000, seguendo la procedura wizard indicata dal Sistema.

L'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico deve, *altresì*, possedere il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. attestato mediante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali ovvero attraverso l'iscrizione ad Albi specifici previsti dalla normativa di settore (Albo Nazionale Gestore Ambientali, Albi istituiti per legge a seconda della natura giuridica del soggetto di cui al d. lgs. n. 117/2017 ecc ecc). L'autocertificazione deve, *altresì*, attestare la propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarli ed impegnarli nonché l'ubicazione della propria sede legale.

In ogni caso, l'operatore economico deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, così come previsti per la realizzazione di lavori, per la fornitura di prodotti e/o per la prestazione di servizi, anche nei casi in cui non sia prescritta l'iscrizione ad Albi, Elenchi, Ordini professionali, etc.

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione *ovvero* all'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

L'operatore economico deve, *infine*, possedere i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. atti a dimostrare la specifica esperienza nella categoria merceologica per cui è richiesta l'iscrizione. Il possesso di detti requisiti può essere dimostrato, *a titolo*

esemplificativo e non esaustivo, nel caso dei lavori mediante la dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria e classifica, di cui si chiede l'iscrizione ovvero mediante la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/10 s.m.i. con l'indicazione del relativo importo; nel caso dei servizi e forniture mediante dichiarazione concernente il fatturato globale e/o specifico dell'operatore economico *ovvero* mediante l'elenco dei principali servizi e/o principali forniture prestati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

ART. 6 - Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. L'operatore economico che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo fornitori dovrà rivolgere alla S.U.A. specifica domanda, *esclusivamente mediante utilizzo dell'apposito sistema telematico dedicato*, seguendo la procedura indicata dal Sistema. Gli operatori economici che intendono registrarsi hanno a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun operatore economico, quali, *a titolo non esaustivo*: il curriculum vitae, il documento di riconoscimento in corso di validità, dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti art. 5, autorizzazione al trattamento dei dati personali ecc ecc .

L'Albo è gestito con modalità telematica; pertanto, per le domande di iscrizione, modifica o rinnovo occorre necessariamente utilizzare le modalità di invio on line previste dal Sistema.

Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica dello stesso operatore economico) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo o eventuale richiesta di documentazione integrativa.

ART. 7 - Fase di istruttoria delle istanze di iscrizione e relativi controlli

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura della S.U.A. preposta alla gestione dell'Albo formalmente nominata secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema e, *comunque*, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

La S.U.A. comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso il Sistema, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema *ovvero* tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, il richiedente potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale della S.U.A. visibile sul portale suaprovinciaavellino.traspare.com..

In ogni caso valgono le seguenti regole generali:

- la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni;

- la mancata risposta alle richieste di documentazione della S.U.A., la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'albo, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- i requisiti di cui ai precedenti art. 5 rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e, *pertanto*, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'operatore economico verrà interrotto;
- le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la S.U.A. procede alla verifica, *a campione*, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione. *In particolare*, la S.U.A., *nel tramite dei Soggetti fruitori dell'Albo*, provvederà ad attivare, durante il periodo dell'esecuzione di un contratto pubblico affidato agli operatori economici iscritti al presente Albo, un processo di monitoraggio e controllo interno degli operatori economici iscritti per garantire che gli stessi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio/lavori da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati di ciascun Soggetto aderente schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 8 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità dell'operatore economico interessato.

Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, *pena la cancellazione*, di comunicare alla S.U.A. tutte le variazioni dei requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite le funzionalità disponibili sul Sistema.

In tal senso la S.U.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni. In ogni momento, la S.U.A., *qualora ne ravvisi la necessità*, può richiedere agli iscritti all'Albo dei Commissari l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo in parola.

ART. 9 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data di convalida rilasciata all'operatore economico tramite il Sistema dalla struttura della S.U.A. competente all'istruttoria e avrà efficacia sino a fine validità dell'Albo.

Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, *debitamente motivato*, di sospensione o cancellazione di cui al successivo art. 10.

Resta salva, *comunque*, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'operatore economico, si

aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale l'operatore economico sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 10 - Cause ostative all'iscrizione, di sospensione e di cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo gli operatori economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la vigente disciplina legislativa e regolamentare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo appositamente nominata può sospendere l'operatore economico dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 8 delle presenti disposizioni, delle variazioni da parte dell'operatore economico;
- mancata produzione/comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermi restando i casi di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo
- ogni altro caso previsto dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare.

Nel periodo di sospensione gli operatori economici non possono partecipare alle gare negoziate, ristrette o ricevere richieste di preventivo. Scaduto il periodo di sospensione, se viene accertata la completa rimozione della causa di sospensione l'operatore economico torna nello stato "confermato" a meno dell'eventuale scadenza dell'iscrizione intervenuta durante il periodo di sospensione; se invece viene accertata la permanenza della causa di sospensione l'operatore economico viene cancellato dall'Albo.

L'iscrizione all'Albo è sospesa automaticamente dal Sistema quando uno dei documenti caricati a sistema dall'operatore economico non sia più in corso di validità. In tale circostanza, il Sistema invia all'operatore economico automaticamente apposita comunicazione in tal senso. Non appena l'operatore economico provvederà a caricare a Sistema la documentazione necessaria sarà sottoposto nuovamente all'istruttoria di cui al precedente art. 7.

L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:

- fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti;
- permanenza della causa di sospensione allo scadere del periodo di sospensione.

L'iscrizione all'Albo può essere cancellata a discrezione della S.U.A. qualora:

- il soggetto iscritto sia stato escluso dalla gara di altra amministrazione appaltante per gravi inadempienze contrattuali;
- sia carente, *a giudizio della S.U.A.*, circa il possesso dei requisiti di qualificazione precedentemente accertati;
- non siano state comunicate, entro i termini previsti, eventuali variazioni societarie che possono incidere sui requisiti di qualificazione dichiarati.

Gli operatori economici possono essere, *altresi*, cancellati dall'Albo in tutti i casi previsti dalla legge *ovvero* su richiesta scritta dell'interessato.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal responsabile del procedimento della struttura preposta alla gestione dell'Albo formalmente nominato;
- e' comunicato all'operatore economico interessato a mezzo del Sistema con indicazione dei fatti addebitati;
- può essere revocato, *su richiesta documentata dell'operatore economico*, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando l'operatore economico stesso presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

In tutti i casi in cui la S.U.A. ritiene che ricorrano i presupposti per la cancellazione di un operatore economico dall'Albo provvede all'invio di una nota a mezzo del Sistema al medesimo in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'iscrizione all'Albo medesimo.

ART. 11 - Gestore del sistema

L'Albo telematico in parola è disponibile al seguente link suaprovinciaavellino.traspare.com. Il gestore del sistema informatico, individuato dalla S.U.A. per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema e' la L&G Solution s.r.l. - con sede in via A. Fraccacreta, 100, Foggia.

ART. 12 - Trattamento dati personali

La S.U.A., tramite il suo gestore, garantisce che il trattamento dei dati personali degli operatori economici avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente disciplinare. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Nell'ambito del trattamento dei dati personali, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le succitate disposizioni normative e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

ART. 13 - Avvertenze

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. L'operatore economico dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

La S.U.A. non è tenuta a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 14 - Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Avellino.

ART. 15 - Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo telematico di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio della Provincia di Avellino nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet della S.U.A. di cui al precedente art. 11 nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La S.U.A. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo telematico con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta, *a titoli esemplificativo e non esaustivo*, agli ordini e collegi professionali nazionali e locali, ai principali enti locali prossimi, alle C.C.I.A.A. competenti territorialmente ecc ecc . Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo telematico e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 16 - Garanzie e manleva

La S.U.A. ed il Responsabile del procedimento formalmente incaricato alla gestione dell'Albo telematico non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici iscritti e/o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento dell'Albo telematico.

La violazione degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni da parte del personale interno degli Enti aderenti e non aderenti alla SUA costituisce violazione dei doveri d'ufficio e può essere fonte di responsabilità ad ogni effetto di Legge.

Gli Enti aderenti e non aderenti alla SUA si impegnano a manlevare e a tenere indenne la S.U.A. da qualsivoglia obbligo di risarcimento e/o di spesa e/o di indennità eventualmente causato dalla violazione delle presenti disposizioni e/o dall'utilizzo scorretto del Sistema.

In caso di violazioni delle presenti disposizioni nonché della vigente disciplina legislativa e regolamentare e/o di utilizzo scorretto del Sistema, la S.U.A. si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente subiti.

In ogni caso, non è garantita la rispondenza del Sistema alle esigenze ed aspettative degli Enti aderenti e non aderenti alla SUA.

ART. 17 - Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente documento entra in vigore il giorno della pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come prevista dall'art. 15.

Per tutto quanto non statuito dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di contratti pubblici, al D.P.R. 445/2000 e al D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, la Provincia si riserva, *a proprio insindacabile giudizio*, il diritto di innovare le presenti disposizioni allo scopo di assicurare la funzionalità dell'Albo telematico, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

In tal caso, l'avvenuta modifica sarà tempestivamente pubblicata nonché notificata agli iscritti mediante comunicazione inviata tramite il Sistema.

Salva diversa previsione, le nuove disposizioni si considereranno automaticamente accettate da tutti gli operatori economici iscritti all'Albo telematico e saranno applicate dalla data

indicata per la loro entrata in vigore.

E' in ogni caso ferma la facoltà di ciascun iscritto di chiedere la cancellazione dall'Albo telematico, la quale sarà espletata dagli uffici preposti entro il termine tecnico all'uopo necessario.